

progetto che il Ministero presentava fino dal 19 febbraio 1856, che veniva accolto con favore dagli uffici della Camera, ed era soggetto di una elaborata relazione che vi era distribuita il 7 maggio dell'anno stesso, e che non fu portato alla pubblica discussione per un motivo che non è noto.

Riferirò le parole precise che stanno scritte in quel progetto:

« Le disposizioni delle leggi colle quali si regola la leva di mare sono imperfette, sono tali da non potere soddisfare all'uopo; furono in gran parte riconosciute non adatte a mandarsi in effetto. Quindi la leva di mare continuò a farsi (notino l'espressione usata dal Ministero) *a discrezione*. Solo il regid brevetto del 17 novembre 1842 avendo data qualche norma più sicura per le leve marittime, queste poterono essere eseguite con alquanto più di regola. »

Questi ordinamenti si contengono nelle regie patenti del 9 marzo 1816, del 13 gennaio 1829, del 6 febbraio 1830, e nel reale brevetto del 17 novembre 1842; ma tutte queste leggi non danno una regola, non danno una norma fissa, non prefiggono un solo peso ed una sola misura. In buona sostanza (lasciate che io ve lo ripeta colle parole usate dal Governo) si continua a fare queste leve *a discrezione*.

Se questo tributo può continuarsi ad esigere in questa guisa, senza aperta violazione dello Statuto, senza conculcare i principii più sacrosanti di equità e di giustizia, io lascio alla saviezza della Camera il giudicarlo. Qui mi permetta la Camera che, senza entrare in lunghi dettagli, di volo io le accenni alcuni fra i principali di quei tanti lamentati inconvenienti.

Contro il principio sacrosanto dell'eguaglianza e di un'equa ripartizione si sottraggono dal concorrere alla leva di marina quegli iscritti i quali si trovano, all'epoca della chiamata, all'estero per lunghi viaggi. In grazia di questa disposizione molti e molti iscritti vanno esenti dalla leva di mare (notate bene nel tempo stesso che sono esentati dalla leva di terra), e questo accade con evidente aggravio di quei pochi che restano, i quali per lo più (noti bene la Camera), sono i più miserabili. Quelli che così sono esentati, hanno tutto l'interesse di non ritornare nello Stato, e per conseguenza riesce loro molto facile l'esimersi dalla leva, giacchè questa è preceduta da una legge la quale deve presentarsi e votarsi dal Parlamento.

In caso d'infermità sanabile e temporaria, di costituzione debole, di mancanza di statura, si pronuncia l'esclusione dal servizio, quando invece, a termine delle leggi che regolano la leva di terra, dovrebbero rimandare in capolista alla prossima leva per verificare se questi impedimenti temporari sieno cessati o no.

Le liste della leva di mare non sono limitate ad una sola classe, come fu sempre praticato per la leva di terra; esse comprendono tutti gli individui matricolati dai 22 ai 40 anni. L'estrazione ha solo luogo nel caso che il numero degli iscritti sulle liste ecceda quello del contingente domandato,

Infine questo vizioso sistema obbliga gl'iscritti marittimi fino all'età di anni 40, e prescrive che possano essere chiamati a prestare servizio di supplemento per le campagne straordinarie coloro i quali hanno prestato già il servizio ordinario e permanente.

Io non mi dilungherò di più giacchè ho la convinzione che questi rapidi cenni hanno fatta persuasa la Camera della necessità assoluta di venire prontamente alla promulgazione di una nuova legge che ponga termine a tanti giusti riclami, a tanta e sì esorbitante ingiustizia, ingiustizia che non venne posta in dubbio, ma venne apertamente confessata dallo stesso Ministero. Risparmierò pure alla Camera di dare persino in compendio una notizia di fatti molto dolorosi, che furono il risultato di queste leve, che, come confessava il Ministero, *continuarono a farsi a discrezione*. A questi mali, divenuti un fatto irreparabile, non vi ha ora chi possa apportare un rimedio.

Sarò ben lieto se queste mie parole, che sono impotenti a riparare al passato, potranno rimediare all'avvenire.

Io, come dichiarava nell'esordire di questo mio discorso, darò un suffragio favorevole a questa legge, perchè non voglio frapporre ostacoli od inciampi di sorta al potere esecutivo nelle contingenze nelle quali versa il paese. Ma voto colla ferma speranza che questa sarà l'ultima leva ordinaria di mare che sarà mandata ad effetto con le regole, le norme portate da disposizioni tanto imperfette quanto ingiuste, e che sono una manifesta violazione di quella eguaglianza, di quella equa ripartizione che è base fondamentale delle nostre istituzioni, e perchè ho fidanza che l'illustre generale che si è acquistata una gloria imperitura e come prode condottiere, e come strenuo capitano, alle tante sue glorie vorrà aggiungere quella eziandio di essere stato l'iniziatore d'una riforma tanto giusta, tanto necessaria, la quale farà finalmente subentrare una provvida legge *al potere discrezionale* che quasi sempre si converte e troppo facilmente in mero arbitrio.

MARI, relatore. La Commissione si è preoccupata dei difetti che presenta la legge per la leva marittima, ed ha sollecitato il signor ministro della marina perchè veda modo di modificarla al più presto possibile, ed ebbe risposta affermativa e promessa di pronta riparazione.

Dietro ciò, posso assicurare l'onorevole Garibaldi che nella prossima Sessione saranno appagati i giusti suoi desiderii. Il progetto di legge che fu formulato dal Ministero non fu accettato dal Consiglio permanente di ammiragliato, perchè troppo conforme alla legge della leva di terra, che non può in tutte le sue parti applicarsi agl'iscritti marittimi, segnatamente in ciò che ha tratto alla riserva. Però, studiata convenientemente questa materia, sarà agevole ovviare agli inconvenienti del presente sistema e trovare una via di mezzo che concili la giustizia colle esigenze del servizio militare marittimo.

GARIBALDI. Sono ben lieto che l'onorevole relatore